

## 07/12/2005 - Una direttiva dell'Istituto di previdenza sulla liquidazione dei trattamenti

Le nuove pensioni Inpdap non tollerano sbagli. Nel caso di liquidazione di un trattamento in misura superiore al dovuto, infatti, l'istituto non potrà richiedere al pensionato la restituzione degli indebiti. È quanto precisa, tra l'altro, l'istituto di previdenza nella circolare n. 50 di ieri con cui dirama una direttiva in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni in materia di indebiti pensionistici condivisa dal ministero del lavoro. Pensione 'subito' e definitiva. A partire da giugno 2004 l'Inpdap ha attivo il nuovo sistema di liquidazione delle pensioni, 'pensione subito', con cui, tra l'altro, è evitato il passaggio per un trattamento provvisorio liquidato dall'ente datore di lavoro e quest'ultimo è liberato, utilizzando il nuovo modello informativo PA04, da ogni responsabilità su errori di calcolo o di diritto della pensione. La pensione definitiva. La novità, spiega la circolare, comporta anche conseguenze sull'eventuale errore di liquidazione della pensione. Poiché i pensionati ottengono ora il provvedimento definitivo, a loro deve applicarsi il principio di irripetibilità delle somme erroneamente corrisposte laddove tale errore sia consistito nell'erogazione di una pensione di misura maggiore a quella dovuta. In particolare l'Inpdap spiega che, fermo restando che la revoca o la modifica d'ufficio di una pensione è possibile soltanto nei casi stabiliti dalla legge e nel termine prescrizione di dieci anni, laddove venga rideterminata una pensione con diminuzione del suo importo le somme corrisposte e non dovute devono intendersi irripetibili. In questi casi, aggiunge, se l'indebito trae origine da un'errata certificazione dei dati giuridici e/o economici effettuata dall'ente datore di lavoro, l'istituto procederà a esperire azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro per ottenere il rimborso delle somme erogate ma non spettanti al pensionato. La pensione provvisoria. Diversa è la disciplina del recupero dei debiti che scaturiscono dal conguaglio tra un trattamento provvisorio e pensione definitiva. In merito, ricorda l'Inpdap, la Corte dei conti a sezioni unite (sentenza n. 1/Qm/1999) ha statuito che è del tutto irrilevante la buona fede del percettore, il quale non è legittimato, proprio perché il relativo trattamento è di per sé soggetto a successivo conguaglio o rettifiche, a formarsi un ragionevole affidamento circa la stabilità e la correttezza della pensione stessa; ciò anche nell'ipotesi in cui l'erogazione dell'indebito pensionistico si sia protratta per un lasso di tempo notevole. In tali casi, per la pubblica amministrazione la ripetizione dell'indebito è atto normativamente obbligatorio, mentre restano discrezionali soltanto le modalità di ripetizione che devono tener conto delle condizioni del pensionato. Informativa obbligatoria. Infine la circolare precisa che, nei casi di recupero di somme indebitamente erogate, l'Inpdap ha

sempre l'obbligo di dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale al pensionato interessato, a cura della sede che ha attivato la procedura di ripetizione. Inoltre, la sede Inpdap medesima ha anche obbligo di notificare, nel più breve tempo possibile, il provvedimento di addebito che citi i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato l'attivazione del recupero.